

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 53-6257

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. - Misura straordinaria di intervento a favore dell'agricoltura e del mondo rurale piemontese relativamente ai bandi emessi nell'anno 2021, a seguito dell'incremento generalizzato dei costi nell'attuale congiuntura economica internazionale.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- con la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato, tra l'altro, recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- detto Regolamento (UE) n. 2220/2020 prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;
- con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 30 - 4264 del 3 dicembre 2021;
- con Decisione di esecuzione C(2022)5585 del 27/07/2022, la Commissione europea ha approvato la modifica per l'anno 2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte (Italia), recepita dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 29 - 5606 del 12 settembre 2022;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte, mediante i fondi del FEASR e in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013,

individua i fabbisogni dell'agricoltura e del mondo rurale piemontese e le iniziative per farvi fronte;

- possono accedere al sostegno del PSR 2014-2022 diverse tipologie di beneficiari che comprendono soggetti privati e soggetti pubblici sia singoli che associati, soggetti riuniti in partenariati e aggregazioni;

- la dotazione finanziaria del PSR 2014-2022 è costituita da risorse suddivise in percentuale come di seguito indicato:

- quota FEASR (pari al 43,1%)
- quota statale (pari al 39,82%)
- quota regionale (pari al 17,06%)

- il PSR 2014-2022 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro,

- la misura M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
- la misura M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.

Richiamato che i bandi relativi alle misure del PSR 2014-2022, approvati nell'anno 2021, secondo cui la presentazione di progetti deve contenere tutta la documentazione necessaria alla istruttoria delle domande di contributo (compresi computi metrici e preventivi), per la quantificazione delle spese relative agli interventi richiesti nelle relative domande di contributo prevedono l'utilizzo dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione della domanda.

Premesso, inoltre, che:

negli ultimi mesi, si è verificato un sensibile incremento dei costi per lavori e forniture in seguito alla crisi causata dalla congiuntura internazionale dovuta alla invasione russa dell'Ucraina ed alle conseguenti speculazioni finanziarie;

i beneficiari di un atto di ammissione valido ed emesso a seguito di una domanda di sostegno presentata, ai sensi dei bandi dell'anno 2021 relativi alle operazioni del PSR 2014-2022, si trovano nella difficoltà di realizzare lavori e acquisti il cui costo era stato quantificato, a suo tempo, sulla base del livello dei costi pre-crisi.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo: non è possibile concedere ai beneficiari pre-crisi un finanziamento supplementare per compensare l'incremento dei costi, perché le risorse allocate sui singoli bandi delle operazioni del PSR 2014-2022 sono già state tutte assegnate e inoltre, approssimandosi la fine del periodo di programmazione, non è possibile trovare risorse residue disponibili;

in questa particolare situazione di congiuntura internazionale, si rende necessario, al fine non penalizzare ulteriormente i beneficiari pre-crisi, intervenire, al fine di scongiurare possibili rischi di rinuncia al completamento dei progetti in essere, consentendo la rimodulazione al ribasso della percentuale della realizzazione degli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale, mantenendo immutate le condizioni di funzionalità degli investimenti stessi;

ritenuto di demandare, alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settori competenti per materia, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

viste:

- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)" pubblicata sul B.U. 12 agosto 2021, 1° suppl. al n. 32;
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 "Assessment al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto atto di mero indirizzo che presuppone invarianza finanziaria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire che, quale misura straordinaria di intervento a favore dell'agricoltura e del mondo rurale piemontese a fronte dell'incremento generalizzato dei costi nell'attuale congiuntura economica internazionale, con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte, misura M04 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” e misura M06 – “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, è consentita la rimodulazione al ribasso della percentuale della realizzazione degli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale, mantenendo immutate le condizioni di funzionalità degli investimenti;

di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settori competenti per materia, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto atto di mero indirizzo che presuppone invarianza finanziaria.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)